

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 305/2014 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 2014

concernente l'autorizzazione dell'acido propionico, del propionato di sodio e del propionato di ammonio come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali diverse da ruminanti, suini e pollame

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione dell'acido propionico, del propionato di sodio e del propionato di ammonio. Tale domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) La domanda concerne l'autorizzazione dell'acido propionico, del propionato di sodio e del propionato di ammonio come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «additivi per l'insilaggio». La domanda comprende anche altri impieghi delle stesse sostanze, per i quali non è stata ancora presa alcuna decisione. L'additivo è stato autorizzato per dieci anni dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1222/2013 della Commissione ⁽²⁾ per i ruminanti, i suini e il pollame.
- (4) Nel suo parere del 16 novembre 2011 ⁽³⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha

concluso che, alle condizioni d'impiego proposte, l'acido propionico, il propionato di sodio e il propionato di ammonio non hanno effetti dannosi per la salute degli animali, la salute umana o l'ambiente. È stato inoltre concluso che tali sostanze migliorano la stabilità aerobica dei materiali facili da insilare. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo alla commercializzazione. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali, presentata dal laboratorio di riferimento, istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

- (5) La valutazione delle sostanze in questione dimostra che le condizioni di autorizzazione stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono rispettate. È quindi opportuno autorizzare l'impiego di tali sostanze come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le sostanze di cui all'allegato, appartenenti alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l'insilaggio», sono autorizzate come additivi destinati all'alimentazione animale, alle condizioni stabilite in detto allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1222/2013 della Commissione, del 29 novembre 2013, concernente l'autorizzazione dell'acido propionico, del propionato di sodio e del propionato di ammonio come additivi per mangimi destinati a ruminanti, suini e pollame (GU L 320 del 30.11.2013, pag. 16).

⁽³⁾ EFSA Journal 2011; 9(12):2446.

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi tecnologici. gruppo funzionale: additivi per l'insilaggio									
1k280	—	Acido propionico	<i>Composizione dell'additivo</i> Acido propionico ≥ 99,5 % <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Acido propionico ≥ 99,5 % C ₃ H ₆ O ₂ Numero CAS: 79-09-4 Residuo non volatile ≤ 0,01 % dopo essiccazione a 140 °C fino a peso costante Aldeidi ≤ 0,1 % espresse come formaldeide Prodotto mediante sintesi chimica <i>Metodo di analisi</i> (1) Quantificazione dell'acido propionico come acido propionico totale in additivi per mangimi, premiscele, alimenti per animali: cromatografia liquida ad alta prestazione di esclusione ionica con rivelatore a indice di rifrazione (HPLC-RI)	Tutte le specie animali diverse da ruminanti, suini e pollame	—	—	—	1. L'impiego contemporaneo di altri acidi organici alle dosi massime consentite è controindicato. 2. L'additivo deve essere impiegato in materiali facili da insilare (2). 3. L'impiego contemporaneo con altre fonti delle sostanze attive non deve superare il tenore massimo autorizzato. 4. Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali, guanti e indumenti di protezione durante la manipolazione.	15 aprile 2024
1k281	—	Propionato di sodio	<i>Composizione dell'additivo</i> Propionato di sodio ≥ 98,5 % <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Propionato di sodio ≥ 98,5 % C ₃ H ₅ O ₂ Na	Tutte le specie animali diverse da ruminanti, suini e pollame	—	—	—	1. L'impiego contemporaneo di altri acidi organici alle dosi massime consentite è controindicato.	15 aprile 2024

Numero di identifica- zione dell'additivo	Nome del titolare dell'au- torizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
			Numero CAS: 137-40-6 Perdita all'essiccazione ≤ 4 % determinata dall'essiccazione per 2 ore a 105 °C Sostanze insolubili in acqua ≤ 0,1 % Prodotto mediante sintesi chimica <i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Quantificazione del propionato di sodio negli additivi per mangimi: 1) cromatografia liquida ad alta presta- zione di esclusione ionica con rivela- tore a indice di rifrazione (HPLC-RI) – per la determinazione del propionato totale; e 2) spettrometria di assorbimento ato- mico AAS (EN ISO 6869) – per la determinazione del sodio totale. Quantificazione del propionato di sodio come acido propionico totale in premi- scele, alimenti per animali: cromatografia liquida ad alta prestazione di esclusione ionica con rivelatore a indice di rifrazione (HPLC-RI)					2. L'additivo deve essere impiegato in materiali facili da insilare ⁽²⁾ 3. L'impiego contemporaneo con altre fonti delle sostanze attive non deve superare il tenore massimo autorizzato. 4. Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'ap- parato respiratorio, occhiali, guanti e indumenti di protezione durante la manipolazione.	
1k284	—	Propionato di ammonio	<i>Composizione dell'additivo</i> Preparazione di propionato di ammonio ≥ 19,0 %, acido propionico ≤ 80 % e ac- qua ≤ 30 % <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Propionato di ammonio: C ₃ H ₉ O ₂ N Numero CAS: 17496-08-1 Prodotto mediante sintesi chimica	Tutte le specie animali diverse da ruminanti, suini e pollame	—	—	—	1. L'impiego contemporaneo di altri acidi organici alle dosi massime consentite è controindicato. 2. L'additivo deve essere impiegato in materiali facili da insilare ⁽²⁾ .	15 aprile 2024

Numero di identifica- zione dell'additivo	Nome del titolare dell'au- torizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore massimo		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Tenore minimo	mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %		
			<i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Quantificazione del propionato di am- monio negli additivi per mangimi: 1) cromatografia liquida ad alta presta- zione di esclusione ionica con rivela- tore a indice di rifrazione (HPLC-RI) per la determinazione del propionato totale; e 2) titolazione con acido solforico e idros- sido di sodio per la determinazione dell'ammoniaca. Quantificazione del propionato di am- monio come acido propionico totale in premiscele, alimenti per animali: croma- tografia liquida ad alta prestazione di esclusione ionica con rivelatore a indice di rifrazione (HPLC-RI)					3. L'impiego contemporaneo con altre fonti delle sostanze attive non deve superare il tenore massimo autorizzato. 4. Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'ap- parato respiratorio, occhiali, guanti e indumenti di protezione durante la manipolazione.	

(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx
(2) Foraggio facile da insilare: > 3 % di carboidrati solubili nel materiale fresco (ad esempio piante intere di mais, loglio, forasacco o polpa di barbabietola). Regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 1).